

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 489-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TAMBRONI ARMAROLI)

Comunicata alla Presidenza il 18 febbraio 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

(V. Stampato Camera n. 1119)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 febbraio 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame ha come contenuto la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, già approvato dalla Camera dei deputati con alcune modifiche al testo del decreto emanato dal Governo.

Nel quadro dell'impegno che il Governo si è imposto per aumentare, nel corso dell'anno 1984, le entrate fiscali, e nella fattispecie, quelle dell'IVA, il presente decreto-legge si colloca come ulteriore strumento per combattere i comportamenti elusivi di contribuenti non certamente scrupolosi, pur volendo consentire il mantenimento dell'utilizzazione del regime previsto dal primo comma, lettera c), e dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, da parte di contribuenti che realizzano consistenti rapporti con l'estero, con carattere di abitualità.

Da un lato, quindi, si intende mantenere agli esportatori che vogliono avvalersi della norma di favore, di cui all'articolo 8 sopra richiamato, il beneficio della esenzione dall'imposta sugli acquisti di beni e di servizi; dall'altro, considerata la notevole portata economica del beneficio stesso, si intende ricondurre ad una logica di trasparenza fiscale le operazioni fatte in esenzione di imposta, riducendo la platea dei beneficiari e mirando a pervenire ad un reale controllo che valga ad evitare quegli abusi che possono essersi verificati, anche in ragione dell'assoluta libertà lasciata al contribuente.

Le innovazioni che sono portate dai primi quattro articoli del decreto-legge, riguardano infatti la introduzione della condizione, posta per poter usufruire del beneficio suddetto, di un minimo del 10 per cento di cessione all'esportazione rispetto al complessivo volume di affari determinato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto n. 633; e nuove procedure che l'operatore economico deve porre in essere nei confronti dell'ufficio IVA e nei rapporti con gli altri soggetti interessati all'operazione agevolata.

Tali procedure che consentiranno, appunto, all'amministrazione finanziaria più puntuali ed incisivi controlli rappresentano per l'operatore economico « elemento condizionante » ai fini del godimento del beneficio.

Alcuni hanno ritenuto non sufficiente il *plafond* del 10 per cento di cessione all'esportazione rispetto al volume globale degli affari ed hanno proposto una soglia maggiore; ma, data la natura della innovazione e tenendo conto delle attuali difficoltà del sistema produttivo nonché della necessità del nostro paese di esportare i prodotti della nostra economia, tale soglia può, allo stato delle cose, ritenersi congrua, soprattutto al fine che si intende raggiungere con il decreto in rassegna.

Dall'esame dell'articolato risulta evidente come la cautela fiscale non sia meramente formale, ma incida sul comportamento dell'operatore economico nel senso dianzi considerato, e lo stesso cumulo delle sanzioni amministrative e penali, nonché la decadenza dal beneficio per l'anno successivo a quello in cui è divenuto definitivo l'accertamento di alcune violazioni (vedi articolo 2), rappresentano la *ratio* del provvedimento, che intende sottoporre a seria verifica le operazioni degli esportatori esentate dall'IVA.

Il *plafond* del 10 per cento si estende ai contribuenti che intendono continuare ad avvalersi dell'opzione esercitata, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8, con il vincolo triennale, per il sistema di applicazione del beneficio mediante riferimento ai dodici mesi precedenti anziché all'anno solare.

Vengono altresì coordinate, con l'articolo 4, le disposizioni contenute nei precedenti articoli del decreto-legge con quelle relative alla vigente disciplina dell'IVA, comprendendovi le operazioni assimilate.

L'articolo 6 del provvedimento affronta e dà una soddisfacente soluzione all'annoso problema dell'IVA in agricoltura, che ha suscitato spesso perplessità e, talvolta, critiche severe per il pendolarismo, che pure

era consentito dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tra il regime IVA forfettario ed il sistema delle detrazioni effettive.

L'opzione — essendo esercitata all'atto della dichiarazione annuale, con effetto per l'anno al quale essa si riferisce, e quindi a consuntivo — concedeva la libera scelta del regime più conveniente senza nessun vincolo per l'operatore agricolo per gli anni successivi, con grave pregiudizio per le entrate fiscali.

Con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha convertito il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, è stata prevista la permanenza per due anni nel regime a *forfait*, in modo da evitare l'inconveniente in precedenza illustrato; la tardiva conversione in legge del decreto-legge di cui sopra, rese però l'opzione non più esperibile.

Il Governo ha provveduto con una normativa particolare alla sanatoria, consentendo la facoltà, per il 1983, di esercitare ancora l'opzione a consuntivo.

Rimane nella normativa al nostro esame la condizione prevista dal sesto comma della citata legge n. 53 del 1983.

Pertanto, la disciplina temporanea consentirà ai produttori agricoli di optare, in sede di presentazione della prossima dichiarazione annuale, per la detrazione nel modo normale.

Dal 1984, l'opzione è esclusa e rimarrà soltanto la detrazione forfettizzata.

La particolare situazione in cui versa l'agricoltura italiana, da più parti penalizzata, consiglia il mantenimento di tale trattamento fiscale, rispondente alle esigenze peculiari del settore agricolo. Viene ritenuto, infatti, che il regime speciale tipizzato realizzati, nella buona sostanza, il conseguimento di tale obiettivo.

È ovvio, peraltro, che nei casi in cui dovesse verificarsi la non convenienza del suddetto regime speciale, rimane, per l'operatore agricolo, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel modo normale di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto n. 633, da esercitare preventivamente e con il vincolo anche per i due anni solari successivi.

Va, ancora, ricordato che dal 1984 in poi l'operatore agricolo che abbia scelto la detrazione forfettaria potrà, in caso di investimenti in beni immobili relativi all'impresa o in beni strumentali (ammortizzabili in periodo superiore ai tre anni), per la parte non compensata forfettariamente, riportare l'imposta sul valore aggiunto nell'anno successivo o chiederne il rimborso nella dichiarazione annuale, allegando le fatture e le bollette doganali.

Con l'articolo 7-bis vengono concesse particolari facilitazioni riguardanti l'imposta di bollo sulle documentazioni relative a concessioni di aiuti comunitari e nazionali nonché sui prestiti agrari di esercizio.

Con l'articolo 7-ter, vengono considerate prestazioni non imponibili ai fini dell'IVA aiuti, premi e contributi erogati dall'AIMA, in quanto ritenuti concorrenti al sostegno della produzione agricola.

Anche queste norme rappresentano l'attenzione e la considerazione che il Governo riserva all'agricoltura italiana e al difficile momento che essa attraversa.

Onorevoli colleghi, il provvedimento che viene sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione ha trovato un sostanziale consenso nella Commissione finanze e tesoro del Senato, la quale ha preso atto della volontà del Governo di agire con puntualità e concretezza sul terreno del recupero delle evasioni fiscali.

Indubbiamente, come tutte le innovazioni, anche le norme contenute nel decreto-legge potranno determinare alcune discrasie per taluni soggetti tributari per la loro particolare condizione operativa.

Il Governo, sono certo, saprà contemperare le esigenze proprie della normativa al nostro esame con le eventuali legittime richieste che dovessero riscontrarsi nell'applicazione della stessa.

La Commissione si esprime pertanto in senso favorevole al disegno di legge di conversione del decreto 29 dicembre 1983, numero 746, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

14 febbraio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

nel comma 1, lettera a), le parole « dello stesso articolo effettuate e registrate nell'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, »;

nel comma 3, le parole « all'inizio del mese », « fatte nello stesso mese » e « entro il mese di luglio » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « all'inizio del secondo mese », « fatte nel medesimo mese » e « entro il 5 settembre ».

All'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1984. Il decreto ministeriale di approvazione del modello relativo al prospetto previsto nel comma 3 dello stesso articolo deve essere pubblicato entro il 15 marzo 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è deferito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984. Fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformità al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 1, ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera c). Le annotazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, relative alle di-

chiarazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo, emesse o ricevute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 1984, possono essere eseguite entro il 5 marzo 1984 ».

All'articolo 6:

nel comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi: « Tuttavia l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto afferente i beni immobili relativi all'impresa o i beni strumentali ammortizzabili in periodo superiore a tre anni può essere, per la parte non compensata forfettariamente, riportata nell'anno successivo ovvero rimborsata su richiesta fatta in dichiarazione annuale. Le relative fatture e bollette doganali devono essere allegate alla dichiarazione stessa »;

nel comma 3, è aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 1984 tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, può essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo ».

Dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 7-bis. — Alla tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

"Art. 21-bis. — Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia ».

Art. 7-ter. — Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA ».

Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1983.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:

a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate e registrate nell'anno precedente sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo infe-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Identico:

a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo infe-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

riore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;

b) che i dati di cui alla precedente lettera risultino da apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione deve essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente all'effettuazione della prima operazione senza pagamento dell'imposta. Per i contribuenti che assumono come ammontare di riferimento quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, la dichiarazione ha effetto, sempre che ne permangano i presupposti, per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio; la revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio;

c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

2. La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, uno dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, è restituito dall'ufficio al dichiarante. La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.

3. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del primo comma devono annotare, in ciascun mese, nei registri di cui agli articoli 23, 24 o al secondo comma dell'articolo 39 del decreto ivi indicato ovvero nel registro di cui al precedente comma, l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabile all'inizio del

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

riore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. *Identico*.

3. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del primo comma devono annotare, in ciascun mese, nei registri di cui agli articoli 23, 24 o al secondo comma dell'articolo 39 del decreto ivi indicato ovvero nel registro di cui al precedente comma, l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabile all'inizio del

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, lettera c), dello stesso decreto risultante dalle relative fatture e bollette doganali. Gli stessi contribuenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il mese di luglio e in allegato alla dichiarazione annuale, un prospetto delle annotazioni eseguite rispettivamente nel primo e nel secondo semestre solare redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

4. I contribuenti indicati nel comma precedente e quelli che hanno effettuato le operazioni senza pagamento dell'imposta devono in ogni caso, a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1984, allegare alla dichiarazione annuale l'elenco rispettivamente dei fornitori e dei clienti con i quali le operazioni stesse sono state effettuate.

Art. 2.

1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non applicata, oltre a quello dell'imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera c) del primo comma dell'articolo 1 sono puniti con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.

3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all'articolo 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; l'accertamento delle violazioni comporta, per l'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni senza pagamento della imposta.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

secondo mese e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, lettera c), dello stesso decreto risultante dalle relative fatture e bollette doganali. Gli stessi contribuenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 5 settembre e in allegato alla dichiarazione annuale, un prospetto delle annotazioni eseguite rispettivamente nel primo e nel secondo semestre solare redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

4. *Identico.*

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

4. Chiunque attesta falsamente all'altra parte contraente ovvero in dogana di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto è punito, oltreché con le sanzioni previste nel terzo comma dell'articolo 46 del decreto indicato nel comma precedente, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 10 milioni di lire. Se la falsa attestazione ha effetti di lieve entità si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire 5.000.000.

Art. 3.

1. L'opzione esercitata ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, esplica effetto fino al 31 dicembre 1983. I contribuenti possono continuare ad avvalersi, successivamente a tale data, della facoltà di assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti sempreché sussistano i presupposti indicati nella lettera *a*) dell'articolo 1 del presente decreto e sia presentata la dichiarazione di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'articolo 1, lettere *b*) e *c*), e del prospetto previsto nel terzo comma dello stesso articolo devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro il 31 gennaio 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 è differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984; fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformità al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 1 ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera *c*).

3. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti che iniziano l'attività, nonché le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso articolo. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui al quarto comma del successivo articolo 46 e quelle, relative alla falsa attestazione,

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. *Identico.*

2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1984. Il decreto ministeriale di approvazione del modello relativo al prospetto previsto nel comma 3 dello stesso articolo deve essere pubblicato entro il 15 marzo 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 è differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984. Fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformità al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera *c*) del comma 1 dello stesso articolo 1, ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera *c*). Le annotazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, relative alle dichiarazioni di cui alla lettera *c*) del comma 1 dello stesso articolo, emesse o ricevute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 1984, possono essere eseguite entro il 5 marzo 1984 ».

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di cui al secondo comma dell'articolo 70 del suddetto decreto. La disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 48 del medesimo decreto si applica con riferimento ai dati indicati nella dichiarazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 e, per i soggetti che si avvalgono delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, anche con riferimento ai dati relativi alle esportazioni indicati nel prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma degli articoli 8-*bis* e 9 e all'articolo 68, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

Art. 6.

1. Per l'anno 1983 i soggetti di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, hanno facoltà di optare, alle condizioni ivi previste, per la detrazione nel modo normale all'atto della dichiarazione annuale; resta ferma la preclusione di cui al sesto comma dello stesso articolo.

2. Per gli anni successivi al 1983 è esclusa la facoltà di optare per la detrazione nel modo normale indicata nel precedente comma.

3. Resta ferma la facoltà di optare per l'applicazione della imposta nel modo normale di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del suddetto decreto.

4. Sono soppressi i commi quarto e quinto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

1. *Identico.*

2. Per gli anni successivi al 1983 è esclusa la facoltà di optare per la detrazione nel modo normale indicata nel precedente comma. Tuttavia l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto afferente i beni immobili relativi all'impresa o i beni strumentali ammortizzabili in periodo superiore a tre anni può essere, per la parte non compensata forfettariamente, riportata nell'anno successivo ovvero rimborsata su richiesta fatta in dichiarazione annuale. Le relative fatture e bollette doganali devono essere allegate alla dichiarazione stessa.

3. Resta ferma la facoltà di optare per l'applicazione della imposta nel modo normale di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del suddetto decreto. Per l'anno 1984 tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, può essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 7.

La disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, relativa alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ha effetto per le cessioni di autovetture ed autoveicoli acquistati o importati dal 1° gennaio 1983.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 dicembre 1983.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

Identico.

Art. 7-bis.

Alla tabella, allegato *B*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

« Art. 21-bis. — Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonchè di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia ».

Art. 7-ter.

Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA.